



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 148

del Consiglio comunale

Oggetto: D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DAL RIFUGIO PER CANI DEL COMUNE DI TRENTO SITO IN LOCALITÀ VELA.

Il giorno 13.10.2021 ad ore 18.10 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maschio Andrea

Maule Chiara

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Raffaelli Anna

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Zappini Federico

Assenti: consigliere **Maestranzi Dario**

e consiglieri

e pertanto complessivamente presenti n. 38, assenti n. 2, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/78 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che la Legge 14 agosto 1991 n. 281, all'art. 4, comma 1 stabilisce che "(...) I Comuni provvedono altresì al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'art. 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili (...) direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani";

dato atto che il Comune di Trento, in ottemperanza alla normativa sopracitata e alla Legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2012 "Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e più precisamente per dare corso al comma 3 dell'articolo 11 "Soccorso di animali", si è dotato di un rifugio per cani sito in località Centa della Vela n. 7;

preso atto inoltre che, a seguito di procedura aperta esperita nei mesi di giugno e luglio del 2020, l'Associazione Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sezione Trento (di seguito LNDC) si è aggiudicata il servizio di gestione del Rifugio per cani del Comune di Trento per il periodo 01.10.2020 – 30.09.2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2 e in data 19.01.2021 è stato stipulato il contratto rep. n. 100, registrato in Trento il 26.01.2021 al n. 1907, tra Comune di Trento e LNDC per la gestione del Rifugio per cani;

considerato che il servizio di gestione consiste, in via non esaustiva, nella custodia e mantenimento dei cani, nelle attività di ammissione, affido e adozione, nel servizio di accalappiamento cani sul territorio comunale e restituzione degli stessi al legittimo proprietario ove individuato, nel recupero di animali rinvenuti morti su aree pubbliche, nella gestione dello sportello piccoli animali e attività complementari;

dato atto che la normativa nazionale e la normativa provinciale legittimano il ricorso ad accordi/convenzioni in modo tale che gli Enti locali possano coordinarsi per lo svolgimento di pubblici servizi;

rilevato infatti che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 recita "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";

rilevato inoltre che la normativa provinciale con la L.p. 16 giugno 2006 n. 3, modificata dalla L.p. 23 dicembre 2019 n. 13, nell'ambito della disciplina del nuovo assetto di governo delle autonomie locali, ispirandosi al principio di sussidiarietà, ha disposto che l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici avvenga individuando ambiti territoriali ottimali;

verificato che l'art. 2, comma 5 del Capitolato d'appalto relativo alla gestione del Rifugio per cani (di seguito Capitolato), parte integrante del contratto stipulato con il Gestore del Rifugio per cani, recita "Previa stipulazione di specifici accordi/convenzioni tra il Comune di Trento e altri Comuni del territorio provinciale, il Gestore dovrà fornire agli stessi i medesimi servizi di cui al presente capitolato, previa verifica della disponibilità di posti all'interno del Rifugio e previa modifica contrattuale";

rilevato inoltre che le presenze mensili nel Rifugio per cani consentono di estendere i servizi ad altri Comuni, fermo restando che, al raggiungimento della soglia di 80 cani in struttura, non sarà possibile ospitare cani provenienti da altri Comuni;

preso atto che con deliberazione 09.11.2020 n. 258 la Giunta comunale ha approvato le nuove tariffe a pagamento per i servizi offerti dal Rifugio per cani ed in particolare sono state introdotte due nuove tariffe in previsione di eventuali convenzioni con altri Comuni:

- euro 65,00 per il servizio di accalappiamento di cani rinvenuti vaganti fuori dal territorio del Comune di Trento;
- euro 6,00 al giorno per il servizio relativo alla cura, custodia e ricovero dei cani senza proprietario, fermo restando che il costo per la custodia presso i rifugi dei cani rinvenuti vaganti, ma dotati di microchip, pertanto con proprietario, è previsto direttamente dal D.P.P.

20 settembre 2013 n. 23-125/Leg. All'art. 10, commi 3 e 4 ed è pari ad euro 20,00 al giorno;

preso atto che, nello specifico, la motivazione alla base del costo della tariffa di accalappiamento per i Comuni convenzionati nasce dalla considerazione che l'art. 38 del Capitolato stabilisce le modalità del servizio di recupero dei cani vaganti e al comma 6 prevede che "un operatore qualificato sia reperibile per 24/ore giorno per tutti i giorni dell'anno" e pertanto tale servizio, in ragione del fatto che deve essere garantito con urgenza e continuità su tutto il territorio del Comune di Trento, può essere esteso ai soli Comuni distanti da Trento massimo 20 km, alla luce della necessità di interventi tempestivi e per evidenti difficoltà di gestione nel caso di chiamate contemporanee in territori lontani tra di loro;

dato atto quindi che l'importo pari ad euro 65,00 della tariffa di accalappiamento per i Comuni aderenti è stato quantificato prendendo come base l'importo della tariffa di euro 45,00 relativa agli accalappiamenti dei cani vaganti sul territorio comunale di Trento maggiorandolo del costo relativo ad una percorrenza massima di circa 40 km a intervento per una quota di 0,50 euro per km (20,00 euro totali);

considerata inoltre l'obiettivo difficoltà di riscuotere le tariffe presso parte degli utenti, per evitare che il Comune di Trento sostenga i costi relativi all'iter di riscossione dei crediti verso utenti di altri Comuni (costi raccomandate a/r, costo personale per gestione pratica, costo eventuale riscossione coattiva, ecc.) e rischi di non introitare quanto dovuto arrecando una perdita al bilancio comunale, nel caso in cui i cani rinvenuti vaganti sui territori dei Comuni convenzionati siano dotati di microchip e quindi abbiano un legittimo proprietario tenuto a corrispondere la tariffa di accalappiamento e i costi di custodia presso il Rifugio per cani, i costi di tali servizi saranno comunque posti direttamente a carico dei Comuni convenzionati, ai quali rimarrà poi l'onere di gestire successivamente il rapporto economico/amministrativo con i legittimi proprietari dei cani rinvenuti vaganti per il ristoro delle somme versate al Comune di Trento per la fruizione dei servizi;

considerato inoltre che l'estensione dei servizi offerti dal Rifugio per cani ai Comuni della Provincia di Trento permetterebbe alla nostra Amministrazione di reintegrare in parte il costo annuo di gestione del Rifugio per cani, in quanto l'importo del contratto con il Gestore è fisso;

verificato che, attualmente, l'Ufficio Qualità ambientale del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica ha ricevuto formalmente sette richieste da parte di Comuni della Provincia di Trento per la fruizione dei servizi offerti dal Rifugio per cani;

rilevato che, in considerazione di quanto sopra specificato, tenendo di riferimento la ratio della tariffa di accalappiamento al di fuori del territorio comunale, sono stati elaborati due diversi schemi di Convenzione a seconda della distanza chilometrica tra il Municipio del Comune aderente e la sede del Rifugio per cani del Comune di Trento che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

dato atto quindi che per i Comuni della Provincia di Trento distanti massimo 20 km è prevista la convenzione come da Allegato n. 1 "Convenzione per disciplinare i rapporti amministrativi e finanziari tra il Comune di Trento e i comuni aderenti distanti massimo 20 km per la fruizione del servizio di accalappiamento cani vaganti e del servizio di custodia offerti dal Rifugio per cani del Comune di Trento" e che per i Comuni della Provincia di Trento distanti oltre 20 km è prevista la convenzione come da Allegato n. 2 "Convenzione per disciplinare i rapporti amministrativi e finanziari tra il Comune di Trento e i comuni aderenti distanti più di 20 km per la fruizione del servizio di cura, mantenimento e custodia di cani rinvenuti vaganti presso il Rifugio per cani del Comune di Trento";

atteso inoltre che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare per l'ambiente, l'agricoltura, la mobilità e la vivibilità urbana in data 23.09.2021 ed ha avuto esito favorevole;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e

successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera e) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di estendere la fruizione dei servizi offerti dal Rifugio per cani ai Comuni della Provincia di Trento facenti richiesta, differenziando i servizi offerti sulla base della distanza chilometrica di questi ultimi dalla sede del Rifugio per cani, come esposto in premessa;
2. di approvare gli elaborati denominati «Allegato n. 1» “Convenzione per disciplinare i rapporti amministrativi e finanziari tra il Comune di Trento e i comuni aderenti distanti massimo 20 km per la fruizione del servizio di accalappiamento cani vaganti e del servizio di custodia offerti dal Rifugio per cani del Comune di Trento” e «Allegato n. 2» “Convenzione per disciplinare i rapporti amministrativi e finanziari tra il Comune di Trento e i comuni aderenti distanti più di 20 km per la fruizione del servizio di cura, mantenimento e custodia di cani rinvenuti vaganti presso il Rifugio per cani del Comune di Trento”, nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di dare atto che le Convenzioni dovranno essere approvate dai diversi Comuni aderenti;
4. di demandare al Sindaco o suo delegato la sottoscrizione dell'atto medesimo, in rappresentanza del Comune di Trento, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
5. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione della Convenzione di cui al punto 2. mediante scrittura privata;
6. di indicare quale responsabile del procedimento e della gestione del contratto, ai sensi degli articoli 12 e 49 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente pro tempore del servizio Sostenibilità e transizione ecologica;
7. di rinviare a successivi provvedimenti della Dirigente competente l'accertamento dell'entrata di cui al presente atto con imputazione al pertinente capitolo di bilancio;
8. di accettare future richieste di adesione da parte di Comuni della Provincia di Trento, procedendo con la sottoscrizione della relativa Convenzione in ragione della distanza chilometrica, utilizzando gli schemi di cui al punto 2. del presente dispositivo;
9. di incaricare il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica di adeguare il contratto con il Gestore del Rifugio per cani del Comune di Trento alla luce dell'estensione ai Comuni trentini facenti richiesta dei servizi di recupero cani vaganti e di cura, custodia e mantenimento dei cani in struttura.

Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1 e n. 2.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DAL RIFUGIO PER CANI DEL COMUNE DI TRENTO SITO IN LOCALITÀ VELA.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 38

Favorevoli: n. 34 (Angeli, Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Casonato, Chilà, Dal Ri, Demattè, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Frachetti, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Maule, Merler, Panetta, Raffaelli, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zappini)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 3 (Carli, Maschio, Zanetti S.)

Non votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 13.10.2021

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 78 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DAL RIFUGIO PER CANI DEL COMUNE DI TRENTO SITO IN LOCALITÀ VELA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 5 ottobre 2021

Servizio Sostenibilità e transizione ecologica
La Dirigente
arch. Luisella Codolo
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 78 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DAL RIFUGIO PER CANI DEL COMUNE DI TRENTO SITO IN LOCALITÀ VELA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 05.10.2021